

Società Storica Val Poschiavo

SSVP

Statuto

Nome e sede

Art. 1 La «Società Storica Val Poschiavo» (SSVP), di seguito detta «Società», è un'associazione ai sensi dell'art. 60 e seguenti del CCS con sede a Poschiavo.

Scopo

Art. 2 La Società promuove in particolare la ricerca storica sulla Valle di Poschiavo, coordina e sostiene l'attività di ricerca storica, sostiene e finanzia le rispettive pubblicazioni storiche, promuove la divulgazione delle ricerche storiche, cura la pubblicazione di un bollettino storico, collabora con la Sezione di Brusio e di Poschiavo della «Pro Grigioni Italiano» e con altre società aventi scopi affini, gestisce un centro di documentazione.

Persone associate

Art. 3 Fanno parte della Società:
a) le persone fisiche e
b) le persone giuridiche
che versano annualmente la tassa sociale e che si impegnano a sostenere i fini della Società.

Mezzi finanziari

Art. 4 I mezzi finanziari della Società sono i contributi, le donazioni, i legati e le tasse sociali.

Organi

Art. 5 Gli organi della Società sono:
a) l'assemblea
b) il comitato
c) la commissione di revisione

Assemblea

Art. 6 L'assemblea è l'organo supremo della Società. Essa viene convocata dal comitato in via ordinaria almeno una volta all'anno. Un'assemblea straordinaria può essere convocata dal comitato o su richiesta di un terzo delle persone associate. La convocazione deve essere comunicata personalmente o mediante avviso su «Il Grigione Italiano» almeno otto giorni prima dell'assemblea.

Competenze dell'assemblea

- Art. 7 L'assemblea prende tutte le decisioni che non siano esplicitamente di competenza di altri organi ed in particolare:
- a) modifica e approva lo statuto ai sensi dell'art. 12,
 - b) elegge per un periodo di tre anni il/la presidente, i membri del comitato di cui fissa di volta in volta il numero e la commissione di revisione,
 - c) approva la relazione annuale del comitato sull'attività svolta, il resoconto finanziario, il rapporto di revisione, il preventivo e il programma delle attività future,
 - d) fissa l'importo della tassa sociale per le persone fisiche e le persone giuridiche
 - e) decide lo scioglimento della Società ai sensi dell'art. 14.

Comitato

- Art. 8 Il comitato è l'organo esecutivo della Società. Si compone, oltre il/la presidente, di almeno cinque membri.
Attribuisce le funzioni ai suoi membri.

Competenze del comitato

- Art. 9 Il comitato svolge le attività che competono ad un organo direttivo ed in particolare:
- a) gestisce l'attività della Società e ne amministra il patrimonio,
 - b) dà incarichi di ricerca storica e nomina gruppi di lavoro,
 - c) cerca i necessari finanziamenti,
 - d) rappresenta la Società verso terzi,
 - e) fissa l'ordine del giorno per l'assemblea.

Commissione di revisione

- Art. 10 La commissione di revisione è composta da due persone le quali hanno il compito di controllare la gestione finanziaria della Società e di presentare il rapporto di revisione all'assemblea.

Elezioni e votazioni

- Art. 11 Per elezioni e votazioni in seno all'assemblea e al comitato vale la maggioranza assoluta dei voti emessi.
Nel secondo scrutinio è sufficiente la maggioranza relativa.
In caso di parità prevale il voto del/della presidente.
Di regola si vota per alzata di mano. Se il comitato o la maggioranza delle persone associate presenti lo richiede si vota per scrutinio segreto.

Modifica dello statuto

Art. 12 Lo statuto può essere modificato dalla maggioranza dei due terzi dei presenti all'assemblea esplicitamente convocata per la modifica.

Responsabilità

Art. 13 Per i debiti contratti dalla Società risponde unicamente il patrimonio sociale.

Scioglimento

Art. 14 Lo scioglimento della Società può essere deciso dalla maggioranza dei due terzi dei presenti all'assemblea a ciò convocata: può deliberare solo se è presente almeno un terzo delle persone associate.

Il patrimonio della Società dovrà essere devoluto ad associazioni che perseguono scopi affini.

Disposizioni finali

Art. 15 Fanno stato le disposizioni dell'art. 60 e segg. del CCS per tutto ciò che non è regolato dal presente statuto.

Il presente statuto entra in vigore con la costituzione della «Società Storica Val Poschiavo».

Poschiavo, 22 giugno 1996

A nome dell'Assemblea costitutiva

il presidente

l'attuario

Arno Lanfranchi

Sacha Zala